Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRITURAZIONE E SMALTIMENTO DI DOCUMENTI ARCHIVISTICI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto 2
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 2
2.1 Localizzazione archivi, quantità, frequenza e tempistica del servizio richiesto 3
2.2 Modalità di carico e trasporto 4
2.3 Modalità di triturazione 4
2.4 Modalità di recupero della carta triturata/gestione del prodotto finale 5
Art. 3 – Requisiti della ditta appaltatrice 5
Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore 5
Art. 5 – Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio 5
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 6
Art. 7 – Contratto e spese 6
Art. 8 – Durata del contratto 7
Art. 9 – Importo del contratto 7
Art. 10 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 8
Art. 11 – Obblighi a carico della stazione appaltante 8
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 8
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 8
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 8
Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto 9
Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore 10
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti 10
Art. 18 – Subappalto 10

Art. 19 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto 11
Art. 20 – Sicurezza e DUVRI 11
Art. 21 – Trattamento dei dati personali 12
21.1 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 12
21.2 – Nomina dell'appaltatore a Responsabile esterno del trattamento dati 13
Art. 22 – Garanzia definitiva 13
Art. 23 – Penali 14
Art. 24 – Risoluzione del contratto 14
Art. 25 – Recesso 15
Art. 26 – Definizione delle controversie 15
Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 15
Art. 28 – Obblighi in materia di legalità 16
Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 16
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione 17
Art. 31 – Norma di chiusura 17

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, carico, trasporto, triturazione e smaltimento di rifiuti in carta di documentazione archivistica autorizzata allo scarto, prodotta e depositata in specifici archivi di deposito di proprietà dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito APSS).
Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate alla gestione degli archivi e dei relativi spazi aziendali, mediante distruzione e smaltimento della documentazione non più necessaria alle finalità amministrative.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività:

- ritiro della documentazione presso l'archivio di deposito;
- carico e trasporto;
- triturazione tramite mezzi meccanici;
- smaltimento dei prodotti derivanti dalla triturazione.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante da norme di legge o dagli atti di gara.

2.1 Localizzazione archivi, quantità, frequenza e tempistica del servizio richiesto

La ditta appaltatrice provvede al ritiro direttamente presso l'archivio di deposito contenente la documentazione autorizzata allo scarto.

a) **Localizzazione degli archivi di deposito:** coincidono con i punti di ritiro della documentazione (**tabella 1**).

b) **Quantità:** si indicano nella tabella 1 le quantità scartate nel 2017 e 2018; si può stimare pro futuro una media annua di circa 700 quintali. Per il primo anno di contratto si prevede una quantità doppia di documentazione da scartare in quanto nel 2019 non sono stati effettuati scarti con eliminazione sistematica della documentazione scartabile per mancanza di contratto attivo.

Si prevede inoltre la possibilità di esercitare l'opzione di uno scarto di documentazione ulteriore fino a 400 quintali su base annua per la durata del contratto, in quanto è in corso la riorganizzazione degli archivi di deposito con l'individuazione di serie documentali per le quali sono già decorsi i termini di conservazione e che non sono ancora state scartate.

Considerata la situazione degli archivi di Mattarello e Villa Lagarina, in cui sono presenti documenti archiviati nel corso dei decenni e mai scartati, si ipotizza inoltre un ulteriore aumento di documenti archivistici da mandare al macero stimabili in ulteriori 800 quintali limitatamente al primo anno di contratto.

c) **Frequenza del servizio**: nella tabella 1 è indicato il numero dei ritiri effettuati nell'ultimo biennio in relazione ai singoli archivi di deposito.

d) **Richiesta di ritiro documentazione, referenti e tempistica**: il personale autorizzato da APSS trasmette la richiesta di ritiro all'indirizzo pec comunicato dalla ditta aggiudicataria; quest'ultima deve indicare un referente interno alla ditta stessa che possa essere contattato dal personale APSS per la programmazione dei ritiri e per gestire ed agevolare la risoluzione di eventuali altre problematiche inerenti al servizio. Il ritiro deve essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta ed espletato nelle fasce orarie concordate con il personale dell'archivio.

	2017		**2018**	
Localizzazione degli archivi di deposito	**Quantità totale (q) ritirata nell'anno**	**Numeri ritiri**	**Quantità totale (q) ritirata nell'anno**	**Numeri ritiri**
Mattarello	280	3	35	1
Villa Lagarina	90	3	103	2
Spini di Gardolo	117	1	130	1

Lavis	---	---	---	---
Rovereto	58	1	---	0
Cavalese	30	1	50	1
Arco	22	2	57	1
Cles	---	0	40	1
Borgo	54	1	73	1
Pergine	58	1	---	0
Tione	20	1	20	1

Tabella 1

Le quantità indicate in tabella sono arrotondate e corrispondono alla situazione archivistica in corso. La quantità di documentazione da scartare riferita al 2019 potrebbe essere superiore a causa di un rallentamento dell'attività di scarto.

2.2 Modalità di carico e trasporto

La ditta appaltatrice deve effettuare il carico della documentazione predisposta allo scarto da parte di APSS sul proprio mezzo di trasporto, procedendo con il ritiro. Per le operazioni di carico la ditta appaltatrice deve mettere a disposizione una quantità di personale proporzionata al carico da effettuare e alle dimensioni del mezzo di trasporto utilizzato al fine di non impegnare il personale di APSS nelle operazioni di carico e per non trattenerlo oltre misura in archivio per la sola sorveglianza durante il carico medesimo.
Il trasporto verso lo stabilimento di lavorazione deve avvenire secondo le modalità operative indicate nell'articolo 10 della norma UNI EN 15713.
Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006. Il formulario dei rifiuti deve esser leggibile e preferibilmente compilato in modalità digitale e inviato tramite PEC alla struttura aziendale richiedente il servizio.

2.3 Modalità di triturazione

La distruzione dei documenti cartacei deve avvenire attraverso la triturazione, vale a dire la riduzione, mediante mezzi meccanici, ad una grandezza regolata. Tale riduzione deve essere eseguita rispettando per ogni singolo documento cartaceo lo standard corrispondente alla classe di protezione n. 2 e al livello di sicurezza n. 4 previsto dalla specifica norma DIN 66399. In particolare, la superficie della particella cartacea risultante dalla triturazione deve corrispondere al massimo a 160 mm^2.
La triturazione dovrà avvenire esclusivamente all'interno di uno stabilimento in grado di rispettare gli standard indicati dai punti 4 e 8 della Norma UNI EN 15713.
In particolare, con riferimento ai tempi di triturazione questa dovrà avvenire entro un giorno lavorativo dall'arrivo al centro di distruzione (punto 9 Norma UNI EN 15713).

Si fa presente che il materiale oggetto di ritiro potrebbe contenere in minima parte anche altri materiali diversi da carta e cartone (es. metallo, elastici in gomma, plastica, fettucce in stoffa).

Per l'impianto di destinazione è richiesta l'autorizzazione dell'impianto per l'esercizio di attività di smaltimento o recupero per categoria di rifiuti oggetto del presente capitolato di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale autorizzazione dovrà essere fornita su richiesta di APSS.

2.4 Modalità di recupero della carta triturata/gestione del prodotto finale

Il prodotto derivato dalla triturazione deve essere destinato al riciclo o alla produzione di energia.

Art. 3 – Requisiti della ditta appaltatrice

Per l'attività di trasporto è necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del DLgs 152/2016. Si precisa che per il possesso di tale requisito non è possibile ricorrere all'avvalimento.

Art. 4 – Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 5 – Disposizioni relative al personale impiegato nel servizio

Il personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto è nella responsabilità dell'Appaltatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'APSS.
L'aggiudicataria deve mettere a disposizione, per l'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato, operatori acquisiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Il personale addetto dovrà essere qualificato e di età rientrante nei limiti fissati da Leggi, Regolamenti e contratti di lavoro di categoria.
L'aggiudicataria garantisce che il personale da questa utilizzato per l'espletamento delle prestazioni richieste dall'APSS:

- sia dotato dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale) previsti dalle disposizioni anti Covid 19 e del cartellino di riconoscimento;

- effettui il servizio negli orari stabiliti per l'inizio del servizio in accordo tra l'aggiudicataria e l'APSS;
- tenga, durante l'espletamento del servizio, un comportamento corretto ed educato;
- utilizzi precauzioni e cautele nella movimentazione dei contenitori;
- sia di assoluta fiducia e riservatezza.
- Sia adeguatamente formato in materia di movimentazione carichi e smaltimento di rifiuti (DPI).

L'aggiudicataria si impegna a fornire, nel periodo contrattuale, attestazioni a comprova dell'avvenuta formazione da parte degli operatori impiegati nell'appalto.
Si impegna inoltre, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori e subfornitori, a mantenere la massima riservatezza su dati e informazioni attinenti all'attività svolta da APSS, ai suoi beni, al suo personale ed agli utenti, di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del servizio.
L'aggiudicataria è responsabile dell'osservanza da parte del personale impiegato delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'APSS, tra cui le norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell'APSS, per quanto applicabile. L'APSS potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento del personale ritenuto, per motivate ragioni, non idoneo allo scopo.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLgs 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la L 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003; il DLgs 51/2018; le norme del codice civile; le norme specifiche applicabili al servizio (a titolo esemplificativo, la norma UNI EN 15713, il DLgs 152/2006, la norma DIN 66399).
Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Art. 7 – Contratto e spese

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a.1) il capitolato speciale;
a.2) le istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati;
a.3) DUVRI;
a.4) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
a.5) l'offerta economica dell'appaltatore;
a.6) altri eventuali allegati.

Ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.
Le eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.
Il contratto sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria secondo le modalità previste dalla piattaforma elettronica di acquisto, vale a dire tramite la sottoscrizione del Documento di stipula con firma digitale del Dirigente Responsabile ed invio telematico tramite piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del DLgs 50/2016.
Qualora venga accertato che l'Appaltatore si trovi in una delle condizioni che non gli consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.
Le spese contrattuali (imposta di bollo ed eventuali tasse di registrazione), se dovute, e tutti gli oneri tributari saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 8 – Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere alla data indicata in sede di stipula.
Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016, APSS ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 (uno) anno. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva ad APSS ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.
La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del DLgs n. 50/2016, per una durata massima di 6 (sei) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 9 – Importo del contratto

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte. Il prezzo contrattuale corrisponde al prezzo unitario Euro/quintale risultante dall'offerta economica dell'appaltatore e si intende fisso per tutta la durata del contratto.

di aumentare o diminuire l'ammontare delle prestazioni, oggetto dell'appalto entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 10 – Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Affari Generali e Legali di APSS. Il direttore dell'esecuzione è individuato nel Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio protocollo e archivi.
Il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Obblighi a carico della stazione appaltante

L'APSS si impegna a fornire all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie all'avvio e all'espletamento del servizio ed a consegnare all'Appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del medesimo.

Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.
In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.
Il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti e per i quali non siano sorte contestazioni sarà effettuato, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, attraverso il Tesoriere di APSS, Unicredit - Sede di Trento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione, che avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.
Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo DLgs, come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo.
Si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati numero e data dell'ordine di APSS e il relativo CIG.
Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.
I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.
L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.
In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 15 – Controlli sull'esecuzione del contratto

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento al corretto e regolare svolgimento delle operazioni di carico, trasporto, triturazione e recupero; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. "*Penali*".
APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto a seguito di contraddittorio.

Art. 16 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.
Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.
In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 18 – Subappalto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della LP 2/2016 e per quanto applicabile dall'articolo 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato in sede di offerta le prestazioni che intende affidare in subappalto.
L'aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, l'APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'aggiudicataria.
L'elenco prodotto dall'aggiudicataria affidataria prima della stipula del contratto - recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in

conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto - viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente.
APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
L'aggiudicataria deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste alcun divieto previsto dall'articolo 67 del DLgs 159/2011.

Art. 19 – Tutela dei lavoratori e condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 20 – Sicurezza e DUVRI

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.
L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Per gli aspetti di gestione delle interferenze che derivano dal servizio oggetto del presente capitolato, l'APSS provvede alla redazione del DUVRI (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza) relativamente al servizio svolto presso gli ambienti di lavoro per i quali detiene la disponibilità giuridica. Tale documento consiste in un'informativa generale sui rischi presenti in APSS e una parte specifica dedicata alla valutazione delle interferenze e definizione dei relativi costi. Tale documento è parte integrante del presente capitolato.

In vigenza dello stato di emergenza, si richiede il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'appalto, delle disposizioni vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la messa in atto di tutte le misure necessarie previste da tali disposizioni. A tal fine nel periodo di emergenza, se previsto dalla normativa, la ditta dovrà fornire ai propri operatori i DPI necessari per l'accesso alle strutture sanitarie.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

21.1 – Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.
Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).
I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.
I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.
Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.
L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

21.2 – Nomina dell'appaltatore a Responsabile esterno del trattamento dati

Con la stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite da APSS ed ottemperare agli obblighi previsti in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali dal Regolamento anzidetto (con particolare riferimento a: nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679; attivazione di un registro delle attività di trattamento, nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi, ai sensi del considerando 83, nonché dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679).
Il mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente richiesta di risarcimento danni e segnalazione alle Autorità competenti.
Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, il Responsabile è tenuto ad informare APSS, senza ingiustificato ritardo, delle eventuali violazioni ai dati personali trattati per conto della stessa, fornendo ad APSS le informazioni necessarie, ai sensi della normativa, per consentirle di effettuare le valutazioni di competenza e procedere quindi all'eventuale notifica di data breach all'Autorità di controllo, e se ne sussistono i presupposti, la comunicazione agli interessati.
Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del Regolamento Ue 2016/679, l'Aggiudicataria, in qualità di Responsabile, risponde per l'eventuale danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento medesimo, specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento, o se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni che verranno fornite da APSS, in qualità di titolare, all'atto della stipulazione del contratto.
Le disposizioni indicate nel presente articolo si applicano anche agli eventuali subappaltatori e subfornitori che trattano dati personali in qualità di Sub Responsabili.

Art. 22 – Garanzia definitiva

All'aggiudicataria è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci percento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti percento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è necessario l'utilizzo degli Schemi Tipo adottati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. In caso di

fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del'80% (ottanta percento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti percento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione del contratto.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto contratto, previa comunicazione alla ditta mediante PEC.
Nel caso di integrazione dell'accordo, L'aggiudicataria deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – Penali

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni APSS potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.
Nel caso si verificassero due o più ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di durata superiore a 15 (quindici) giorni rispetto al termine stabilito, non adeguatamente giustificati dalla ditta, in aggiunta all'applicazione delle penali per ritardato adempimento, APSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento ed il ristoro degli oneri che APSS dovesse sostenere a causa della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.
Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.
Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 24 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) reiterati e ingiustificati ritardi nell'espletamento del servizio come indicati al precedente articolo;
d) subappalto non autorizzato;
e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
h) il venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 25 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 26 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 27 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;

- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG relativo contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 28 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".*

Art. 29 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 30 – Disposizioni anticorruzione

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza dell'APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano i cui documenti sono accessibili sul sito internet dell'APSS https://www.apss.tn.it/documenti-corruzione (area amministrazione trasparente) L'appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Apss, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all' appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L.190/2012.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del DLgs n. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012 (Legge anticorruzione), dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto dell'APSS nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento, inoltre come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'appaltatore si impegna, infine, a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "AmministrazioneTrasparente"> Altri contenuticorruzione> documenti anticorruzione> documenti operativi vigenti

Art. 31 – Norma di chiusura

L'appaltatore, partecipando alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per

l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.